

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"MY EVEREST- ONLUS"

Art. 1- Costituzione

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "My Everest- ONLUS",che in seguito sarà denominata “ l'Associazione”.

L'Associazione adotta come riferimento normativo il D.Lgs 460/97.

1.2. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ai sensi dell art 10 c.1 h) Dlgs460/97.

1.3. L'associazione ha sede in Rivolta d' Adda, provincia di Cremona, in via Antonio Gramsci numero civico 12.

1.4. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 - Finalità

2.1. L'associazione opera nel settore della beneficenza perseguendo lo scopo di supportare la ricerca scientifica per la lotta contro il tumore al pancreas. Per perseguire tale fine l'associazione erogherà gratuitamente fondi ad enti senza scopo di lucro che operano nel settore della ricerca scientifica come istituti di ricerca per la lotta contro il tumore al pancreas. L'associazione svolgerà le seguenti attività connesse ai fini della raccolta fondi:

-vendita di beni ricevuti in donazione,

-organizzazione di cene benefiche

- organizzazione salturie di eventi sportivi,

L'associazione può svolgere attività in via occasionale commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e rispetta il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.2. L'Associazione non persegue scopi di lucro e rispetta il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; inoltre, in caso di suo scioglimento per qualunque causa si dispone l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2.3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3- Aderenti all'associazione

3.1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

3.2. Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti: nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. All'atto dell'ammissione del nuovo aderente, il Consiglio Direttivo deve classificarlo quale "aderente attivo" (chiamato a svolgere attività di volontariato) o quale "aderente sostenitore" (non impegnato in funzioni attive) ed iscriverlo nell'apposito elenco del registro degli aderenti. I membri del Consiglio Direttivo devono sempre essere considerati "aderenti attivi".

3.4.1. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.2. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che dovrà decidere in merito nella prima riunione convocata. La decisione presa è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali

dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Tale contributo annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2. Gli aderenti maggiori di età hanno il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto (se in regola con il pagamento del contributo) per l'approvazione e modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4.3. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

4.4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

4.5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.5 -Patrimonio ed entrate

5.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributo dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti di patrimoni testamentari non vincolati all'incremento;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come ad esempio la vendita di beni ricevuti in donazione, l'organizzazione di cene benefiche o di eventi sportivi;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

5.3. I fondi sono depositati presso gli istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art.6 - Organi sociali dell'Associazione

6.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico.

6.2. Possono inoltre essere costituiti seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

6.3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno durata di tre anni e possono essere confermati.

Art. 7- Assemblea degli aderenti

7.1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all' Associazione.

7.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto

Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale. L'avviso di convocazione puo' essere effettuato per e-mail, con obbligo di conferma di avvenuta ricezione, o con semplice annuncio pubblicato sul sito web dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- approvazione delle modifiche statutarie;
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico i cui membri possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al comitato direttivo e tra non aderenti all'associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- decidere in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati .

Art. 8- II Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un massimo di tredici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla sua costituzione, elegge tra i propri componenti il Presidente , il Vice Presidente e un Segretario.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

8.4. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri inerenti la gestione straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- convocare le assemblee;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- deliberare sull'impiego dei fondi raccolti su suggerimento del Comitato

Scientifico;

- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

8.5. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati dureranno in carica fino al termine dell'incarico degli altri componenti.

Art. 9 -II Presidente

9.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione. Dura in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

9.2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Può conferire delega, che dovrà essere effettuata esclusivamente per iscritto, per una o più funzioni o per categorie di funzioni ad un altro membro del Consiglio Direttivo.

9.3. Il Presidente presiede l'Assemblea, dispone dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

9.4. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

10.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Revisori effettuate nel corso del triennio, dovranno essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati dureranno in carica fino al termine dell'incarico degli altri componenti.

10.2.I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art. 11 - Comitato Scientifico

11.1.Il Comitato Scientifico è costituito da tre o più componenti effettivi e viene nominato dall'Assemblea. In caso di rinuncia o dimissioni presentate da parte dei componenti eletti, qualora il numero dei componenti risulti inferiore a tre il Presidente provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea degli aderenti con all'ordine del giorno la nomina dei membri mancanti.

11.2.I membri del Comitato Scientifico svolgono attività consultiva formulando un parere sulla rilevanza scientifica dei progetti di ricerca scelti per essere finanziati sottoposti alla loro attenzione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.12- Gratuità delle cariche

12.1.Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.13 - Bilancio

13.1.Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci

preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, quando insediato, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.14- Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

14.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocati con specifico ordine del giorno. In caso di suo scioglimento per qualunque causa si dispone l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15- Norme di rinvio

15.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.